COMUNE DI CENTO
PROVINCIA DI FERRARA

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 22/03/2023

Oggetto: *APPROVAZIONE MODIFICHE AL << REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA >> GIA' APPROVATO CON DCC 22 DEL 24/03/2011 E SS.MM.II.*

Il giorno ventidue Marzo 2023 alle ore 19:48, nella sala delle adunanze presso Palazzo del Governatore – Via Guercino 39 – Cento, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, con avvisi inviati nei modi e nei termini regolamentari, in sessione Ordinaria di 1^ convocazione, prima seduta.

All'inizio della trattazione dell'oggetto sopra indicato, all'esito dell'appello, sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Comunale:

N.	Nominativo	Carica	Presenti	Assenti
1	ACCORSI EDOARDO	Sindaco	Presente	
2	FRANCESCHELLI MATTIA	Consigliere		Assente G.
3	BERGAMINI PAOLA	Consigliere	Presente	
4	SANDONI ROSA	Vice Presidente	Presente	
5	SALSINI ELEONORA	Consigliere	Presente	
6	LONGO GIACOMO	Consigliere	Presente	
7	PRENDIN VITTORIO	Consigliere		Assente
8	CORTESI ALESSANDRO	Consigliere	Presente	
9	BONZAGNI ANGELO	Consigliere	Presente	
10	DONATO MASSIMO	Consigliere	Presente	
11	TATTI NICOL	Consigliere	Presente	
12	RIVIELLO LAURA	Consigliere	Presente	
13	RESCA MATTEO	Consigliere	Presente	
14	FORTINI MATTEO	Consigliere	Presente	
15	OTTANI MARCELLO	Consigliere	Presente	
16	TADDIA LUCA	Consigliere		Assente G.
17	TOSELLI FABRIZIO	Consigliere		Assente G.
18	CALDARONE FRANCESCA	Consigliere	Presente	
19	GUARALDI ALESSANDRO	Consigliere	Presente	
20	MELLONI ALEX	Consigliere		Assente G.
21	BRUNO GERLANDO	Consigliere	Presente	
22	CREMONINI BEATRICE	Consigliere	Presente	
23	PETTAZZONI MARCO	Consigliere		Assente G.
24	GIBERTI ELISABETTA	Consigliere Anziano	Presente	
25	VERONESI MATTEO	Presidente del Consiglio		Assente G.
			18	7

Sono presenti gli Assessori: PEDACI MARIO, GAIANI CARLOTTA, BOZZOLI ROSSANO, BIDOLI SILVIA, DELOGU DALILA
Partecipa alla seduta Il Segretario Generale, Dott. Giuseppe Lavedini
Presiede ROSA SANDONI nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio Comunale.
Fungono da scrutatori i Consiglieri: LONGO GIACOMO, FORTINI MATTEO, BRUNO GERLANDO

La Vice Presidente, riconosciuta valida la seduta per la presenza del prescritto numero legale, invita i consiglieri a trattare l'argomento in oggetto.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.

Relaziona l'Assessore PEDACI [minuti 1:19:10 della registrazione]

Al termine della relazione intervengono:

GUARALDI [minuti 1:23:15 della registrazione]
GIBERTI [minuti 1:28:20 della registrazione]
BERGAMINI [minuti 1:34:20 della registrazione]
CREMONINI [minuti 1:37:00 della registrazione]
PEDACI [minuti 1:40:20 della registrazione]

Alle ore 20:16 esce la Consigliera TATTI: i presenti sono n. 17

SINDACO [minuti 1:46:26 della registrazione]
GUARALDI [minuti 1:56:20 della registrazione]
CREMONINI [minuti 1:59:20 della registrazione]
SINDACO [minuti 2:01:53 della registrazione]
GUARALDI [minuti 2:05:45 della registrazione]
CREMONINI [minuti 2:06:17 della registrazione]
GIBERTI [minuti 2:07:00 della registrazione]
OTTANI [minuti 2:08:24 della registrazione]
BONZAGNI [minuti 2:09:30 della registrazione]
BERGAMINI [minuti 2:10:20 della registrazione]

Non ci sono altri interventi.

Pertanto, all'esito del dibattito, come sopra sinteticamente verbalizzato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni, di tutelare la qualità della vita, dell'ambiente e del patrimonio pubblico;
Che l'attuale <<Regolamento di Polizia Urbana>> approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr 22 del 24/03/2011 e successivamente integrato e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr 103 del 30/11/2015 , necessita di aggiornamenti e modifiche al fine di adeguarlo alle più recenti normative in materia di sicurezza urbana oltre ad introdurre anche aggiornamenti e modifiche necessarie per rendere il Regolamento integrato agli altri Regolamenti Comunali che disciplinano le stesse materie.
Considerato che:

- tra gli interventi di revisione/innovazione normativa, riveste particolare importanza la Legge 48/2017 di conversione, con modificazioni, del D.L. 14/2017 e successive modifiche recentemente intervenute con l'approvazione del D.L. 113/2018 convertito con la L. n. 132/2018, attraverso la quale il Governo ha inteso fornire nuovi strumenti normativi a tutela della sicurezza urbana;
- l'art. 9 della citata legge individua comportamenti illeciti messi in atto con "*condotte che impediscono l'accessibilità e fruizione"* delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie e di trasporto pubblico locale, urbano ed

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.

extraurbano, e delle relative pertinenze, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, fissando, per tali violazioni, sanzioni pecuniarie e il contestuale ordine di allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10;

- il DL 14/2017 convertito dalla legge 48/2017 individua tra le aree di applicazione della normativa di cui al sopracitato articolo delle aree urbane ove insistono presidi sanitari, scuole, plessi scolastici e siti univesitari,musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, ovvero adibite a verde pubblico e rimette al Regolamento di Polizia Urbana la individuazione formale di dette aree;
- al fine di consentire l'adeguamento del regolamento alle continue modifiche normative, l'individuazione di tale aree verrà effettuata nell'allegato "A" al Regolamento, successivamente aggiornabile, integrabile e modificabile con delibera della Giunta Comunale ;

Visto l'accordo conferenza Stato – Città ed autonomie locali del 26.07.2018 in merito alle linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge n.48/2017;

Visto il testo unico degli Enti Locali, D.Lgs. N° 267/2000;

Visto il testo, aggiornato, del <<Regolamento di Polizia Urbana>> , qui allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il testo dell'Allegato A all'articolo 6 quater del Regolamento di Polizia Urbana , facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che la presente deliberazione è stata illustrata alla riunione della Commissione II "Ambiente ed assetto del territorio, sicurezza" del 2 Marzo 2023;

Acquisito il solo parere favorevole di regolarità tecnica del dirigente competente, reso ai sensi dell'art. 49 – 1° comma, del D.Lgs. 267/2000, allegato alla presente deliberazione, trattandosi di atto che non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano sulla proposta in oggetto che dà il seguente esito:

PRESENTI	N. 17
VOTI FAVOREVOLI	N. 13
ASTENUTI	N. 4 (Caldarone, Guaraldi, Bruno, Cremonini)

DELIBERA

1. di approvare le seguenti modifiche al << REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA >> già approvato con DCC 22 del 24/03/2011 e ss.mm.ii.

A) All'art 1 comma 1 dopo la parola <<salvaguardare>> aggiungere le parole << la convivenza civile>> e dopo la parola << sicurezza>> aggiungere le parole <<urbana e pubblica incolumità>> e dopo la parola << ambiente>> aggiungere la frase << la vivibilità, la pulizia e il decoro cittadino, salvaguardando la pubblica quiete e la tranquillità delle persone e regolando professioni ed attività lavorative>>

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.

B) All'art 2 comma 1 lett. a) dopo la parola <<sicurezza>> sono aggiunte le parole << urbana, pubblica incolumità >> ; sono aggiunte le lettere b) convivenza civile e c) vivibilità, pulizia e pubblico decoro

C) All'art 3 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi :

<< 4. per convivenza civile, vivibilità, pulizia e pubblico decoro si intendono tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;

5. per pubblica quiete e tranquillità delle persone si intende la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo.>>

D) In tutto il testo del Regolamento di Polizia Urbana le parole << Polizia Municipale>> sono sostituite dalle parole << Polizia Locale>>

E) la frase << TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO>> è sostituita dalla frase <<TITOLO II - SICUREZZA URBANA, PUBBLICA INCOLUMITA' E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO>>

F) Viene introdotto il seguente articolo 5 bis :

<<Articolo 5/bis Sicurezza urbana e pubblica incolumità

Ai sensi dell'Articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione ed ai sensi dell'art 4 del DL 14/2017 convertito dalla Legge 48/2017 per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fenomeni di marginalità e di esclusione sociale, nonché la prevenzione della criminalità in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale. Pertanto il presente regolamento, ai sensi del Decreto Legge 20 febbraio 2017 n.14, convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48, recante *"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"*, interviene per prevenire e contrastare:

a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio molesto o con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);
d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.

e) i comportamenti che possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi, quali ad esempio la il bivacco o l'accattonaggio molesto.

G) All'articolo 6 sono inserite le seguenti ulteriori disposizioni :
<<b) dopo la parola imbrattare" sono aggiunte le parole "deturpare o danneggiare in qualsiasi modo"
i) dopo la frase "sedersi o sdraiarsi per terra" è aggiunta la frase "in tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico"
v) In tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico, ivi compresi i portici, gli anditi e gli elementi architettonici di palazzi e monumenti cittadini, nei parchi, nei giardini, nei parchi gioco, nelle aiuole opportunamente delimitate e nelle aree verdi pubbliche è vietato bivaccare, anche in ore diurne, nel senso di utilizzare tali spazi come luoghi di propria dimora, anche occasionale o temporanea.
w) In tutte le aree pubbliche od a uso pubblico è vietato l'esercizio di qualsiasi attività di ausilio al parcheggio con insistente richiesta di denaro come compenso per il servizio svolto.>>

H) All'art 6/bis al secondo periodo dopo la parola <<L'accattonaggio>> è inserita la frase. <<molesto è sempre vietato, in particolare>>. Nel penultimo periodo dopo la parola <<segnalata>> viene tolta la parola << all'Assessorato>>

I) Viene introdotto l'articolo 6 ter :
<<Articolo 6 ter - Assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

- Al fine di garantire la fruibilità, il decoro e la sicurezza delle aree pubbliche, o aperte al pubblico, è vietato assumere sul posto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle Tabelle I — II — III -IV dell'Articolo 14 del D.P.R. n.309/1990.
- La detenzione e l'uso di sostanze stupefacenti sarà sanzionata ex art 75 DPR 309/1990
- In caso di recidiva dei comportamenti di cui ai numeri precedenti si applicano le norme di cui all'art 6 quater >>

L) Viene introdotto l'art 6 quater
<< ARTICOLO 6 quater
Tutela della fruibilità, della accessibilità e del decoro di particolari aree pubbliche o aperte al pubblico – Disciplina del <<DASPO>> urbano

- Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 9 del D.L. 14/2017, (convertito con L. n. 48/2017 e ss.mm.i.), nel testo di tempo in tempo vigente, nell'allegato "A" al presente Regolamento, successivamente aggiornabile, integrabile e modificabile con delibera di Giunta, si individuano le aree urbane alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 9. All'interno di tali aree sono vietate tutte quelle condotte che materialmente rendono difficoltoso l'accesso o costituiscono intralcio nei luoghi di transito, ed i comportamenti idonei a limitare la fruizione degli spazi pubblici, (ad esempio bivacco, occupazione di sale di attesa, lunghe soste negli spazi interni per soggiornarci o per intrattenere i passanti,

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.

forme di accattonaggio molesto anche con l'ostentazione delle deformità o con modalità vessatorie, commercio ambulante non autorizzato, prostituzione anche con l'esibizione di parti anatomiche, stazionamento prolungato in assenza di autorizzazione), e più in generale tutti quei comportamenti, che pur non integrando necessariamente violazioni di legge, compromettono la fruibilità e l'accessibilità di particolari luoghi e spazi pubblici, rendendone difficoltoso il libero utilizzo, con profili di rischio, anche per la sicurezza, relativamente ad alcuni ambiti a vario titolo legati ad una rilevante mobilità.

- Ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla normativa richiamata al comma precedente (articolo 9 comma 1 – da € 100 a € 300) e delle eventuali sanzioni amministrative accessorie, le violazioni di cui sopra comportano la contestazione al trasgressore, per iscritto, dell'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9, comma 1 del D.L. n. 14/2017, come convertito dalla L. n. 48/2017. Nell'ordine sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che la persona destinataria dello stesso non può fare ingresso in alcuna delle aree sopra elencate a prescindere dall'attività che si eserciti o svolga, per la durata di quarantotto ore dall'accertamento del fatto e della contestazione dell'ordine.
- In caso di mancato rispetto dell'ordine di cui al comma precedente, oltre alla contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 10 comma 1 del D.L. n. 14/2017 come convertito dalla L. n. 48/2017 (da € 200,00 ad € 600,00), il personale che ha accertato la violazione scorta la persona all'esterno dell'area e, tramite il proprio Comando, trasmette copia dell'ordine di allontanamento con immediatezza al Questore, con richiesta di adozione del provvedimento di cui all'articolo 10 comma 2, del D.L. n. 14/2017, come convertito dalla L. n. 48/2017.
- La medesima procedura si applica in caso di accertamento della violazione agli articoli 688 (ubriachezza manifesta) e 726 (atti contrari alla pubblica decenza) del Codice penale, articolo 29 del D. Lgs. 31.03.1998, n. 114 (commercio abusivo su aree pubbliche), articolo 7 comma 15 bis del Codice della Strada (parcheggiatori e guardiamacchine abusivi).
- Nell'ambito delle aree indicate al comma 1, è vietato l'ulteriore stazionamento sul posto o l'occupazione di spazi pubblici da parte dei responsabili delle violazioni alle norme di cui agli Articoli 6 lett i) s) u), v), w), 6 bis (Accattonaggio nel territorio del Comune) , 6 ter (Assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope), del presente regolamento; qualora gli stessi soggetti reiterino la violazione commessa in precedenza, impedendo la libera accessibilità e fruibilità di monumenti, edifici pubblici e privati, aree destinate al transito di persone o veicoli (ad esempio parcheggi di medie e grandi strutture di vendita) e all'uso di apparecchiature automatiche, si applica il provvedimento di allontanamento previsto dall'Articolo 9, comma 1 della Legge 18 aprile 2017, n. 48. L'impedimento provocato dai trasgressori deve riguardare, a titolo di esempio, la fruibilità di strutture a destinazione sociale, turistica, ricreativa, culturale o commerciale.>>

M) E' introdotto l'art 7 bis :
<< Art 7 bis Disciplina per il contenimento del fenomeno del bullismo

- Ritenuto che il bullismo può costituire pregiudizio per la sicurezza urbana e nocumento per la civile convivenza, è vietato, in tutte le aree pubbliche, aperte al pubblico, all'interno degli istituti scolastici, delle loro pertinenze e dei veicoli del trasporto pubblico, infastidire, mediante atteggiamenti di prepotenza, intimidatori e verbalmente aggressivi, gli studenti e i cittadini.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.

- L’accesso presso gli istituti scolastici da parte delle forze dell’ordine, per l’accertamento degli illeciti amministrativi del caso, dovrà, per motivi di opportunità, essere concordato con la direzione didattica o la presidenza, al fine di salvaguardare il tranquillo svolgimento delle attività didattiche.
- Dato atto che l’intervento delle forze dell’ordine, nella maggioranza delle fattispecie, non potrà che essere successivo rispetto alla perpetrazione, anche continuata, delle violazioni al presente articolo, queste si riterranno accertate anche sulla mera scorta di informazioni testimoniali assunte, ai sensi dell’art. 13 comma 1 della Legge 689/1981, da insegnanti, studenti, operatori scolastici e da chiunque possa riferire elementi utili alla ricostruzione dei fatti.
- Rimane impregiudicato l’accertamento da parte degli agenti di polizia giudiziaria dei fatti aventi rilievo penale e la loro comunicazione alla competente Autorità Giudiziaria.
- La violazione amministrativa sarà formalmente e direttamente contestata all’esercente la potestà genitoriale od altro soggetto previsto, ritenuto che, ai sensi dell’art. 2 L. 689/1981 e per giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni.
- In sede di decisione dell’eventuale opposizione al verbale di contestazione, la sanzionepotrà essere ridotta al minimo edittale se gli esercenti la potestà genitoriale del minore avranno previamente e congiuntamente concordato con la Direzione o la Presidenza dell’Istituto Scolastico, di avviarlo a specifiche attività didattiche rieducative atte ad eliminare od attenuare le conseguenze della violazione, nonché a fargli apprendere il disvalore sociale del proprio comportamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 L. 689/1981.

N) il titolo dell'art 12 è così modificato : << Articolo 12 – Obblighi dei proprietari degli immobili e delle aree scoperte - Pulizia fossati e terreni incolti>> e sono introdotti i seguenti commi 6-7-8 :

6. <<I proprietari e i detentori, a qualsiasi titolo, con obblighi di custodia di aree esterne o di edifici anche non utilizzati/ abbandonati hanno l'obbligo di mantenerli in condizioni di sicurezza: in particolare dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare intrusioni, anche accidentali, o abbandoni di rifiuti, chiudendo in modo efficace tutte le vie di accesso e delimitando il confine con adeguate recinzioni.

7. Gli infissi, le vetrine ed i muri dei locali prospicienti le aree pubbliche devonoessere tenuti costantemente puliti.

8. E' vietato sia abitare sia consentire di abitare, a qualunque titolo, edifici dismessi o abbandonati o, comunque, parti di edifici abitati, quali, ad esempio, sottoscala, terrazze coperte, garage, cantine, ecc>>

O) All'articolo 15 comma 1 ultimo capoverso è aggiunta la frase : << fatte salve le disposizioni dei provvedimenti attuativi del Piano Aria Integrato (PAIR) >>

P) All'art 22 è aggiunto il seguente comma 6 << Nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, i piccoli trattenimenti musicali senza ballo, in quanto esercitati in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela accede per la consumazione, senza l’apprestamento di elementi atti a trasformare l’esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni, non necessitano dell’autorizzazione di pubblico spettacolo>>

Q) All'articolo 33 comma 1 è aggiunto l'ultimo capoverso : << Sono fatte salve le occupazioni da parte dei titolari di spettacoli viaggianti, circhi, o altre manifestazioni programmati e autorizzati.>>

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.

R) All'art 34 la frase : <<nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili. >> è sostituita dalla frase : << E' sempre fatta salva l'applicabilità di norme speciali e/o Regolamenti comunali specifici per materia >>

2. di approvare il testo del Regolamento contenente le modifiche approvate al precedente punto 1 , ed il relativo allegato "A" nei testi allegati alla presente, entrambi facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di dare atto che il regolamento verrà pubblicato sul sito internet dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" e che saranno attivate ampie e diversificate forme di comunicazione del suo contenuto;

4. di procedere alla pubblicazione del Regolamento nelle forme previste dalla vigente normativa;

5. di dare atto che detto Regolamento entra in vigore a norma dello Statuto Comunale.

6. di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia della presente deliberazione a:
- Lavori Pubblici ed Assetto del Territorio – Servizio Patrimonio/Verde Pubblico;
- Polizia Locale ;
- Prefettura di Ferrara
- Questura di Ferrara
- Comando Provinciale dei Carabinieri di Ferrara

* * * * *

Alle ore 20:43 esce la Consigliera CREMONINI: i presenti sono n. 16

Tutti gli interventi effettuati nel corso del dibattito relativo al presente provvedimento sono riportati in testo integralmente nella registrazione audiovideo, conservata agli atti dell'odierno Consiglio Comunale.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma	Firma
La Vice Presidente	Il Segretario Generale
Rosa Sandoni	Dott. Giuseppe Lavedini

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio online del Comune all'indirizzo www.comune.cento.fe.it per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

La presente copia è composta da n. …. pagine, è conforme, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 ed all'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.

Cento, lì _____ Il Pubblico Ufficiale _____

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.